

Fac-simile PATTO DI COLLABORAZIONE

“.....TITOLO.....”

TRA

La Città di Rivalta di Torino, C.F. e P. IVA n. 01864440019, con sede in Rivalta di Torino, Via Balma n. 5, nella persona del/della Dirigente, nato/a a il, (in seguito: Città)

e

....., con sede/residente C.F., nella persona di nato a il

....., con sede/residente C.F., nella persona di nato a il

....., con sede/residente C.F., nella persona di nato a il

di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”,

PREMESSO CHE:

a. l’art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

b. gli artt. 1 e 62 dello Statuto della Città di Rivalta di Torino individuano, tra le finalità perseguite dal Comune nell’esercizio delle proprie attribuzioni, quella di

c. la Città di Rivalta di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26 maggio 2022 ha approvato il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento) e con Deliberazione di Giunta comunale n. 269 del 5 dicembre 2023 ha approvato i progetti promossi dall’Amministrazione;

d. in data è stata presentata la proposta di adesione/collaborazione prot. del (All.1) ai sensi del Regolamento Comunale di cui ai punti precedenti;

e. il Settore Competente, come previsto dall’art. 7 del regolamento, ha esaminato le proposte presentate da che si ispirano ad alcuni principi fondamentali che pongono al centro dell’azione condivisa valori quali e la cittadinanza attiva. Le proposte avanzate sono state valutate positivamente dal Tavolo tecnico e assegnate per competenza al Settore

f. con Deliberazione di Giunta comunale del è stato sono state individuate le seguenti linee di indirizzo per la definizione del patto tra Città di Rivalta di Torino eper la rigenerazione, cura e gestione del bene comune oggetto della proposta:

-

-

-

.....;

-

Lo sviluppo delle linee di indirizzo sopra elencate è avvenuto attraverso modalità operative attuate con l'analisi della sostenibilità economica del progetto e le necessarie attività di monitoraggio e valutazione sulla fattibilità e sui risultati degli stessi.

Tutto ciò premesso e accettato, si definisce quanto segue:

Art. 1 OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha per oggetto

Il Progetto nasce dalla constatazione che

L'obiettivo è di rispondere ai bisogni

Il target prioritario è quindi

3. Le azioni e gli interventi previsti sono:

-
-
-

Art. 2 MODALITA' DI AZIONE, RUOLI E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento:

2. Ai Proponenti è consentito

3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura/gestire/rigenerare con la massima diligenza

4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegnano a:

- garantire
- garantire la massima collaborazione a tutti i soggetti organizzati e non che intendano collaborare alla gestione, alla conduzione e alla realizzazione di attività;
- coordinare la rete di realtà formali e informali e di cittadine e cittadini che intendano contribuire alla gestione
- presentare periodicamente alla Città (.....) un report dettagliato delle attività svolte, delle criticità e degli obiettivi a breve termine.

5. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:

- Supporto del personale dipendente:
- Esenzioni e agevolazioni: - utilizzo gratuito; - agevolazioni
- Attività di comunicazione e informazione.

6. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento.

7. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto, con le seguenti modalità.....

Art. 3 DEFINIZIONE DI STRUMENTI DI COORDINAMENTO, GOVERNO, PARTECIPAZIONE

Si individuano le seguenti modalità di coordinamento tra le Parti (es cabina di regia, consultazioni, assemblee, focus group,).

Art. 4 RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto agli art. 16 (Responsabilità) e art. 17 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità) del Regolamento.

2. Nell'esercizio delle azioni descritte la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.

3. Al Patto è allegato un documento contenente:

a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;

b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;

c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto;

4. I Soggetti civici individuano nella persona di il supervisore al quale spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

5. Ai sensi dell'art. 16 comma 4 del Regolamento, la Città assume gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa Responsabilità Civile Verso Terzi per i danni arrecati a Terzi solo per i Cittadini singoli ed esclusivamente alle condizioni e nei limiti dei massimali previsti dalla polizza del Comune. Resta a discrezione e a carico del singolo cittadino volontario, la stipula di ogni ulteriore copertura assicurativa. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

Art. 5 PUBBLICITÀ DEL PATTO

1. Tutti la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito al link www.....

2. L'Amministrazione Comunale adotta un logo "un bene in comune" che sarà impiegato nella comunicazione istituzionale, utilizzabile dai soggetti che sottoscriveranno i patti di collaborazione, nei limiti dell'attività condivisa.

Art. 6 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 15 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:

- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno
- relazione periodica di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

Art. 7 DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

Art. 8 REVOCA ANTICIPATA DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 18 del Regolamento.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 9 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.
2. Per controversie giudiziarie viene eletto il foro di Torino.

Art. 10 SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Rivalta di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento. Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Rivalta di Torino, data _____

Per la Città _____

Per i Soggetti Civici _____

Sig./ra

Sig./ra.....

Sig./ra.....

Sig./ra.....